



ENAC

## REGOLAMENTO

---

### **DISCIPLINA GENERALE DELLA PROTEZIONE ANTINCENDIO PER GLI AEROPORTI DI AVIAZIONE GENERALE E LE AVIOSUPERFICI**





## Regolamento

Disciplina generale della protezione antincendio per gli Aeroporti di aviazione generale e le Aviosuperfici

Ed. 1

pag. 3 di 7

### INDICE

INTRODUZIONE	4
Art. 1 Applicabilità	6
Art. 2 Livello di protezione	6
Art. 3 Responsabilità per la costituzione ed il mantenimento del presidio di primo intervento	6
Art. 4 Variazioni	7
Art. 5 Sorveglianza	7
Art. 6 Disposizioni transitorie	7



## Regolamento

Disciplina generale della protezione antincendio per gli Aeroporti di aviazione generale e le Aviosuperfici

Ed. 1

pag. 4 di 7

### INTRODUZIONE

L'art. 690 - terzo comma - del nuovo Codice della Navigazione (D. Lgs. n. 96 del 09/05/2005 e ss.mm.ii.), in tema di recepimento degli Annessi ICAO, prevede che ENAC determini, in via amministrativa anche mediante l'emanazione di regolamenti, le condizioni di applicabilità, attuazione e regolarità dei servizi antincendio in ambito aeroportuale, ferme restando le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come definite dall'art. 26 del D. Lgs n. 139/2006 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del C.N.VV.F., a norma dell'art. 11 della legge 29/7/2003 n. 229".

Il D.M. 01/02/2006 "Norme di attuazione della legge 21/04/68 n. 518, concernente la liberalizzazione delle aree di atterraggio", introduce per le aviosuperfici, in luogo del servizio antincendio, il concetto di primo intervento ad opera di personale abilitato e per mezzo di idonee dotazioni commisurate alla tipologia di aeromobili operanti. In particolare l'art. 25 del predetto D.M. attribuisce all'ENAC l'aggiornamento delle disposizioni inerenti tali misure.

Nell'ambito dell'attività di recepimento della normativa ICAO e di completamento della regolamentazione di competenza ENAC in materia di servizi antincendio aeroportuali, l'Ente ha ravvisato la necessità di disciplinare la tematica della protezione antincendio anche per gli aeroporti di aviazione generale.

Tale necessità è stata condivisa nell'ambito del Tavolo istituzionale ENAC – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, costituito in ragione della complessa articolazione dell'assetto normativo in materia di servizi antincendio, ai fini di una armonica regolamentazione delle questioni di comune interesse.

Il Tavolo istituzionale, considerato:

- che la tipologia di traffico sugli aeroporti di aviazione generale presenta, per impiego e per classe di aeromobili (riferibile di norma alle categorie antincendio 1 e 2), ampie e significative similarità con quella operante sulle avio superfici,
- che dall'analisi degli avvenimenti occorsi negli ultimi anni si può constatare che gli incidenti nell'ambito dell'aviazione generale interessano in misura marginale il sedime aeroportuale e comunque presentano caratteristiche tali da richiedere modalità di soccorso notevolmente diverse rispetto a quelle necessarie per l'aviazione commerciale,



## Regolamento

Disciplina generale della protezione antincendio per gli Aeroporti di aviazione generale e le Aviosuperfici

Ed. 1

pag. 5 di 7

ha condiviso la proposta di ENAC di rideterminare il livello di protezione per il soccorso e la lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, prevedendo, in sostituzione del servizio di soccorso e lotta antincendio, l'istituzione di un *presidio* di primo intervento di soccorso e lotta antincendio, anche nell'ottica di una semplificazione della disciplina della materia.

Con il presente Regolamento sono pertanto disciplinati i livelli di protezione:

- per gli aeroporti di aviazione generale ai quali non si applica, per esplicita disposizione, il "Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti" di ENAC e che pertanto non sono certificati;
- per le aviosuperfici di cui agli artt. 22 e 23 del D.M. 01/02/2006.

In relazione alle potenzialità ed alla ampia operatività consentita sugli aeroporti di aviazione generale, il livello di protezione minimo deve comunque essere fornito con continuità nel periodo di apertura, indipendentemente dal tipo di attività che su di essi si svolge; sulle aviosuperfici, diversamente, il primo intervento è richiesto nel corso delle operazioni di cui agli artt. 22 e 23 del D.M. 01/02/2006.

**Art. 1**

*Applicabilità*

- 1.1 Gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici di cui agli artt. 22 e 23 del D.M. 01/02/2006 devono essere dotati di un presidio per il primo intervento di soccorso ed antincendio, finalizzato ad assicurare un adeguato livello di protezione.

**Art. 2**

*Livello di protezione*

- 2.1 Sugli aeroporti e sulle aviosuperfici di cui al precedente articolo 1.1, il presidio per il primo intervento è costituito da dotazioni di mezzi, agenti estinguenti, equipaggiamenti ed attrezzature nonché da un organico minimo conformi a quanto previsto nella regolamentazione emanata dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
- 2.2 Sugli aeroporti di aviazione generale il primo intervento deve essere garantito con continuità nel periodo di apertura, indipendentemente dal tipo di attività che su di essi si svolge.
- 2.3 Sulle aviosuperfici il primo intervento è richiesto nel corso delle operazioni di cui agli artt. 22 e 23 del D.M. 01/02/2006.

**Art. 3**

*Responsabilità per la costituzione ed il mantenimento del presidio di primo intervento*

- 3.1 Il Gestore, o altro soggetto autorizzato da ENAC, è responsabile del primo intervento di soccorso e antincendio ed assicura, a proprie cure e spese, la costituzione del presidio e l'ottenimento delle relative abilitazioni da parte dei Vigili del Fuoco.
- 3.2 Il Responsabile del primo intervento di cui al precedente comma, deve garantire la continua rispondenza ai requisiti del presente Regolamento ed in particolare assicurare il mantenimento sia della validità delle abilitazioni del personale operativo sia della efficienza di mezzi ed attrezzature da impiegare per l'intervento, mediante uno specifico programma manutentivo.

**Art. 4**

*Variazioni*

- 4.1 L'ENAC si riserva di valutare variazioni relative alle prescrizioni del presidio per il primo intervento qualora il tipo ed il livello delle operazioni previste sull'aeroporto o sull'aviosuperficie differiscano sensibilmente dalle previsioni riportate nell'introduzione. In tal caso ENAC interesserà il Dipartimento dei Vigili del Fuoco per acquisirne il parere di competenza.

**Art. 5**

*Sorveglianza*

- 5.1 Nell'ambito dei propri programmi ispettivi su base ordinaria o straordinaria, l'ENAC verifica la rispondenza ai requisiti del presente Regolamento.

**Art. 6**

*Disposizioni transitorie*

- 6.1 Il Responsabile del primo intervento, in sede di prima applicazione ed a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, deve comunicare e dare evidenza all'ENAC della rispondenza ai requisiti di cui al precedente articolo 3:
- a. entro sei mesi nel caso di aeroporto di aviazione generale;
  - b. entro dodici mesi nel caso di aviosuperficie di cui agli artt. 22 e 23 del D.M. 01/02/2006.
- 6.2 Nelle more della definizione delle dotazioni di cui al precedente articolo 2.1, gli aeroporti e le aviosuperfici possono operare sulla base delle dotazioni di mezzi ed equipaggiamenti già in essere.